PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Dipartimento della Conoscenza
SERVIZIO INFANZIA E ISTRUZIONE DEL PRIMO GRADO
UFFICIO INFANZIA

NUOVO ORDINAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

- ✓ **Legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4**
- ✓ **Legge provinciale 19 ottobre 2007, n. 17**
- ✓ **Testo coordinato della deliberazione della Giunta provinciale n. 1891 del 1° agosto 2003 e ss.mm.**

.

aggiornato al 29 settembre 2014

Legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4

"NUOVO ORDINAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"

pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* n. 12 del 19 marzo 2002

INDICE

Art. 1- Finalità
Art. 2- Sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia
Art. 3- Nido d'infanzia
Art. 4- Nido familiare – servizio Tagesmutter
Art. 5- Servizi integrativi
Art. 6- Estensione dei servizi socio-educativi della prima infanzia
Art. 7- Gestione dei servizi
Art. 8- Requisiti per lo svolgimento dei servizi
Art. 9- Funzioni della Provincia
Art. 10- Funzioni dei comuni
Art. 11- Interventi finanziari della Provincia
Art. 12- Abrogazioni
Art. 13- Disposizione finanziaria

Legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4
"NUOVO ORDINAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"

il CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

il PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1 - *Finalità*

1. La Provincia riconosce il diritto delle bambine e dei bambini ad un equilibrato sviluppo psico-fisico e affettivo, valorizza la centralità della famiglia, facilita la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori ed un'equa ripartizione delle responsabilità genitoriali tra donne e uomini in un quadro di pari opportunità.

2. Per i fini di cui al comma 1 la Provincia promuove, nel rispetto del principio di sussidiarietà, la realizzazione di un sistema di servizi per la prima infanzia che garantiscano una pluralità di opportunità socio-educative, la diffusione di una cultura di rispetto e di cura verso l'infanzia, il sostegno della famiglia nell'educazione dei figli e la prevenzione di ogni forma di difficoltà o emarginazione derivante da svantaggio psico-fisico, sociale e culturale.

Art. 2 - *Sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia*

1. Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia comprende i nidi d'infanzia, i nidi familiari – servizio Tagesmutter e i servizi integrativi al nido, dei comuni o da essi sostenuti. La Provincia assicura al sistema il necessario supporto e coordinamento per garantire un'offerta qualitativamente elevata ed omogenea su tutto il territorio provinciale.

2. I servizi socio-educativi per la prima infanzia aderenti al sistema assicurano:
a) il diritto all'accesso per le bambine e i bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni;
b) il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale;
c) l'integrazione fra le diverse tipologie di servizi e la collaborazione tra i soggetti gestori;
d) la partecipazione delle famiglie alle scelte educative nonché al costo di gestione dei servizi;
e) l'omogeneità dei titoli di studio del personale secondo i profili professionali definiti per ogni tipologia di servizio;

f) l'attività di formazione permanente degli operatori;
g) la continuità con gli altri servizi educativi, in particolare con la scuola dell'infanzia, e la collaborazione con i servizi sociali e sanitari.

Art. 3 - *Nido d'infanzia*

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale che concorre con le famiglie alla crescita e alla formazione delle bambine e dei bambini, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.

2. Il nido d'infanzia assicura in modo continuativo, all'interno di strutture ad esso destinate ed avvalendosi di personale educativo professionalmente qualificato, l'educazione, la cura e la socializzazione delle bambine e dei bambini nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e etico-sociali.

3. Il nido d'infanzia può prevedere modalità di funzionamento diversificate rispetto ai tempi di apertura del servizio ed alla sua ricettività, sulla base di progetti pedagogici specifici in riferimento alle diverse modalità organizzative.

4. Nelle località con limitato numero di potenziali utenti possono essere istituiti micro-nidi d'infanzia che prevedano l'accoglienza di un numero ridotto di bambini.

5. Il nido d'infanzia può essere ubicato nello stesso edificio della scuola dell'infanzia o della scuola dell'obbligo in modo da poterne condividere i servizi.

6. Il nido d'infanzia, anche nel caso in cui eroghi il servizio a tempo ridotto, garantisce i servizi di mensa e di riposo.

Art. 4 - *Nido familiare – servizio Tagesmutter*

1. Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale e organizzativo, i comuni possono promuovere e sostenere il nido familiare – servizio Tagesmutter quale servizio complementare al nido d'infanzia.

2. Il nido familiare – servizio Tagesmutter consente alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a personale educativo (Tagesmutter) appositamente formato che professionalmente, in collegamento con organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi, fornisce educazione e cura a uno o più bambini di altri presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato ad offrire cure familiari.

3. Il nido familiare – servizio Tagesmutter è sostitutivo del nido d'infanzia solo laddove non sia possibile offrire tale servizio.

Art. 5 - *Servizi integrativi*

1.Per ampliare ulteriormente l'offerta di servizi socio-educativi per la prima infanzia i comuni possono altresì istituire o sostenere, quali servizi integrativi ai nidi d'infanzia, i centri per bambini e genitori e gli spazi gioco e di accoglienza.

2. I centri per bambini e genitori, opportunamente attrezzati ed organizzati per l'accoglienza delle bambine e dei bambini insieme ai genitori o ad adulti accompagnatori, forniscono occasioni di socialità e di gioco per i bambini e di incontro e comunicazione per gli adulti, secondo modalità che garantiscano la corresponsabilità tra adulti, genitori e personale educativo.

3. Gli spazi gioco e di accoglienza sono servizi con finalità educative e di socializzazione per bambine e bambini di età 18-36 mesi affidati a personale educativo qualificato, per un tempo massimo di cinque ore giornaliere, dove è consentita una frequenza diversificata, in rapporto alle esigenze dei bambini e delle famiglie.

4. I servizi di cui ai commi 2 e 3 possono essere ubicati all'interno di una stessa struttura in modo da consentirne il pieno utilizzo ed ampliare le opportunità offerte.

5. I comuni, anche valorizzando esperienze di altri soggetti, possono promuovere sperimentazioni di nuovi servizi integrativi ai nidi d'infanzia, al fine di adeguarli alle esigenze evolutive ed educative dei bambini e ai bisogni delle famiglie.

Art. 6 - *Estensione dei servizi socio-educativi della prima infanzia*

1. La permanenza al nido d'infanzia e al nido familiare – servizio Tagesmutter è assicurata, per motivi di continuità, alle bambine e ai bambini che, al compimento del terzo anno di età, non hanno acquisito il diritto alla frequenza della scuola dell'infanzia.

2. Per particolari e giustificate esigenze ai bambini disabili con diritto alla frequenza nella scuola dell'infanzia è consentita la permanenza al nido d'infanzia e al nido familiare – servizio Tagesmutter.

3. L'accesso al nido familiare – servizio Tagesmutter può essere esteso nei periodi e nei tempi extrascolastici, nel limite dei posti disponibili, anche a bambine e bambini in età compresa tra i tre e tredici anni allo scopo di assicurare loro adeguata assistenza educativa.

4. In attuazione di progetti pedagogici adeguatamente articolati sotto il profilo didattico, strutturale e di gestione, i servizi integrativi di cui al comma 3 dell'articolo 5, possono accogliere anche bambini fino ai tredici anni di età.

Art. 7 - *Gestione dei servizi*

1. I servizi educativi per la prima infanzia di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono gestiti:

a) dal comune, in economia o a mezzo istituzione o con affidamento a organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi;
b) da organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8.

Art. 8 - *Requisiti per lo svolgimento dei servizi*

1. La Giunta provinciale, sentiti gli organismi rappresentativi dei comuni, la rappresentanza dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 e la competente commissione consiliare, stabilisce con proprie deliberazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti strutturali ed organizzativi, i criteri e le modalità per la realizzazione e per il funzionamento dei servizi di cui alla presente legge, nonché le procedure per l'iscrizione all'apposito albo provinciale dei soggetti di cui alla leggera b) del comma 1 dell'articolo 7; l'iscrizione all'albo provinciale costituisce condizione per il sostegno finanziario dei comuni.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 9 - *Funzioni della Provincia*

1. Per lo sviluppo del sistema dei servizi per la prima infanzia, la Provincia:

a) attua iniziative per la promozione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e per la crescita e la diffusione sul territorio provinciale di una cultura di rispetto e di cura nei confronti dell'infanzia;
b) realizza attività per la qualificazione e la coerenza del sistema e, in particolare, garantisce il coordinamento pedagogico dei servizi appartenenti al sistema nonché la formazione e l'aggiornamento del personale educativo;
c) assicura, per il tramite dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi socio-educativi per la prima infanzia nonché la consulenza ai soggetti gestori per favorire la piena integrazione dei bambini disabili; per il nido familiare – servizio Tagesmutter assicura la vigilanza igienico-sanitaria attraverso la verifica del rispetto dei requisiti degli articoli 222 e 223 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie);
d) effettua ricerche sulla domanda di nuovi servizi socio-educativi per la prima infanzia sul territorio provinciale e provvede alla raccolta dei dati ed al monitoraggio della qualità dei servizi esistenti.

2. La Giunta provinciale attua quanto disposto dal comma 1, sentiti gli organismi rappresentativi dei comuni e la rappresentanza dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7.

Art. 10 - *Funzioni dei comuni*

1. I comuni esercitano le seguenti funzioni:

a) programmano lo sviluppo in sede locale del sistema dei servizi per la prima infanzia e predispongono i progetti per la sua realizzazione individuando le modalità di erogazione dei servizi;
b) gestiscono i servizi per la prima infanzia comunali;
c) individuano le forme di coordinamento tra i diversi servizi socio-educativi per la prima infanzia operanti sul territorio comunale nonché le modalità di collaborazione con i servizi socio-assistenziali e ricreativi;
d) effettuano controlli periodici sul possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 8 da parte dei soggetti iscritti all'albo provinciale di cui al medesimo articolo, segnalando alla Provincia l'eventuale venir meno degli stessi;
e) formulano, sentiti i soggetti gestori di servizi da essi sostenuti, proposte alla Provincia per l'attività di formazione e aggiornamento del personale educativo;
f) definiscono i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie;
g) individuano le forme e le modalità di partecipazione dei genitori utenti alle scelte educative, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi.

Art. 11 - *Interventi finanziari della Provincia*

1. La Provincia determina, ai sensi della legge in materia di finanza locale, la ripartizione dei trasferimenti ai comuni per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

2. Gli organismi rappresentativi dei comuni e la Provincia, sentita la rappresentanza dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7, individuano criteri di equità e omogeneità delle politiche tariffarie applicate dal comuni per i servizi di cui alla presente legge. A tal fine verificano annualmente le modalità di partecipazione di cui alla leggera f) del comma 1 dell'articolo 10.

Art. 12 - *Abrogazioni*

1. Decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore della deliberazione di cui all'articolo 8, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13 (Criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti o gestiti con interventi della Provincia);
b) la legge provinciale 20 giugno 1980, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13, concernente criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti o gestiti con interventi della Provincia);
c) l'articolo 24 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 34;
d) gli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 e il comma 1 dell'articolo 47 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20;
e) l'articolo 10 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6;
f) l'articolo 35 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1;
g) l'articolo 72 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;
h) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;
i) il numero 2 della tabella A) del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg.

2. Le concessioni in corso rimangono in essere fino a scadenza naturale delle stesse, al fine di garantire la continuità del servizio.

Art. 13 - *Disposizione finanziaria*

1. Agli oneri di cui all'articolo 11 si fa fronte con le autorizzazioni di spesa disposte in bilancio per i trasferimenti ai comuni in materia di finanza locale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 12 marzo 2002

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
L. DELLAI

Legge provinciale 19 ottobre 2007, n. 17

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 12 MARZO 2002, N. 4 " NUOVO ORDINAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"

pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* n. 44 del 30 ottobre 2007

INDICE

Art. 1- Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia"
Art. 2- Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale n. 4 del 2002
Art. 3- Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale n. 4 del 2002
Art. 4- Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge provinciale n. 4 del 2002
Art. 5- Sostituzione dell'articolo 5 della legge provinciale n. 4 del 2002
Art. 6- Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge provinciale n. 4 del 2002
Art. 7- Sostituzione dell'articolo 7 della legge provinciale n. 4 del 2002
Art. 8- Abrogazione dell'articolo 8 della legge provinciale n. 4 del 2002
Art. 9- Sostituzione dell'articolo 9 della legge provinciale n. 4 del 2002
Art. 10- Sostituzione dell'articolo 10 della legge provinciale n. 4 del 2002
Art. 11- Inserimento dell'articolo 11 bis nella legge provinciale n. 4 del 2002
Art. 12- Inserimento dell'articolo 11 ter nella legge provinciale n. 4 del 2002
Art. 13- Inserimento dell'articolo 11 quater nella legge provinciale n. 4 del 2002
Art. 14- Disposizioni transitorie

Legge provinciale 19 ottobre 2007, n. 17
MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 12 MARZO 2002, N. 4 "NUOVO ORDINAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"

il CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

il PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 4 del 2002 è aggiunto il seguente periodo: "La Provincia garantisce a tutte le bambine e a tutti i bambini il diritto a frequentare il nido d'infanzia, prioritariamente, o altro servizio del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, da attivare secondo criteri di efficacia, efficienza e sostenibilità economica, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 4 del 2002 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia è finalizzato a favorire e sostenere i genitori lavoratori nel loro ruolo di educatori, anche attraverso la creazione di spazi appropriati ad accogliere i propri figli in un luogo vicino all'attività lavorativa, in modo tale da garantire una maggiore e migliore integrazione tra la vita lavorativa e quella familiare."

Art. 2
Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale n. 4 del 2002

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 4 del 2002 è sostituito dal seguente:

"1. Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia comprende i nidi d'infanzia, i nidi d'infanzia nei luoghi di lavoro e i nidi familiari - servizio Tagesmutter; comprende inoltre i servizi integrativi al nido. Tali servizi sono istituiti o sostenuti dai comuni nell'ambito della propria programmazione. La Provincia, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e sentiti i soggetti iscritti all'albo provinciale di cui all'articolo 6 bis, definisce con propria deliberazione i livelli qualitativi minimi uniformi dei servizi, per assicurare un'offerta qualitativamente elevata e omogenea su tutto il territorio provinciale."

2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 4 del 2002 è inserita la seguente:

"d bis) il diritto di entrambi i genitori a conciliare professione e famiglia, attraverso la flessibilità dei tempi di apertura dei servizi e la continuità dei servizi nel corso dell'anno;"

3. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 4 del 2002 è aggiunta la seguente:

"g bis) nel caso del nido d'infanzia nei luoghi di lavoro, l'offerta di servizi aggiuntivi e flessibili vicini al posto di lavoro."

Art. 3
Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale n. 4 del 2002

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 4 del 2002 è inserito il seguente:

"1 bis. I comuni assicurano il servizio nido d'infanzia ovvero gli altri servizi del sistema socioeducativo per la prima infanzia a tutte le bambine e a tutti i bambini residenti nel loro territorio. L'entità del concorso economico dei nuclei familiari è calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), ed è stabilita in modo tale da permettere l'accesso al servizio da parte delle famiglie stesse."

Art. 4
Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge provinciale n. 4 del 2002

1. Dopo l'articolo 3 della legge provinciale n. 4 del 2002 è inserito il seguente:

"Art. 3 bis
Nido d'infanzia nei luoghi di lavoro

1. La finalità di assicurare alle famiglie con genitori lavoratori un luogo idoneo ad accogliere ed educare i figli durante l'orario di lavoro, agevolando la conciliazione dei tempi dell'attività lavorativa con quelli delle cure familiari, può essere perseguita anche mediante il sostegno di nidi d'infanzia costituiti presso datori di lavoro privati o pubblici, realizzati e gestiti anche a livello interaziendale sulla base di convenzioni tra i soggetti interessati. Tali nidi possono essere collocati in strutture interne ai luoghi di lavoro o prossime agli stessi e messe a disposizione dai datori di lavoro ovvero da soggetti pubblici e privati.

2. Il nido d'infanzia nei luoghi di lavoro può essere sostenuto mediante convenzione tra il comune in cui ha sede l'azienda o le aziende proponenti e le aziende medesime, individuate con criteri di trasparenza e tenuto conto della complessiva programmazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia a livello comunale. Il comune, con la predetta convenzione, può assumersi anche oneri relativi a lavoratori residenti in altri comuni della Provincia qualora l'accordo sulla finanza locale stabilisca e disciplini le modalità di riconoscimento al comune degli oneri sostenuti. La convenzione può essere stipulata a condizione che il nido sia gestito da un soggetto accreditato ai sensi dell'articolo 6 bis.

3. La convenzione prevede, in particolare:

a) il riparto delle spese di gestione del nido tra il comune, l'azienda e le famiglie interessate, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b), fermo restando che il concorso da parte delle famiglie è regolato secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera f);
b) che gli oneri relativi alla gestione delle infrastrutture dei datori di lavoro e al loro eventuale ammortamento sono a carico dei datori stessi, fatta salva la possibilità di prevedere, previo accordo con le rappresentanze dei lavoratori, la misura del concorso alla copertura delle spese di gestione delle infrastrutture da parte dei lavoratori che fruiscono del servizio;
c) le modalità di svolgimento del servizio, ivi compresi i periodi e gli orari di svolgimento, in relazione alle esigenze dei lavoratori.

4. Il comune può affidare al nido l'erogazione del servizio in favore di bambine e bambini che non sono figli di lavoratori dell'azienda se per tali utenti non riesce ad assicurare il servizio con le modalità previste dall'articolo 3 e limitatamente al periodo necessario all'istituzione o al potenziamento del servizio da parte del comune. In tale caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo svolgimento del servizio di cui all'articolo 3. Questo comma è applicabile solo a condizione che sia integralmente garantito lo svolgimento del servizio del nido in favore dei lavoratori.

5. Qualora le dimensioni aziendali siano ridotte o non esista la possibilità di collaborazione con altre aziende o per necessità di orari e periodi di apertura particolari, la Provincia può individuare con regolamento eventuali altri servizi idonei a sostenere percorsi per favorire la conciliazione lavoro-famiglia."

Art. 5

Sostituzione dell'articolo 5 della legge provinciale n. 4 del 2002

1. L'articolo 5 della legge provinciale n. 4 del 2002 è sostituito dal seguente:

"Art. 5
Servizi integrativi

1. Per ampliare ulteriormente l'offerta di servizi socio-educativi per la prima infanzia i comuni possono istituire o sostenere, quali servizi integrativi ai nidi d'infanzia, i centri per bambini e genitori e gli spazi gioco e di accoglienza.

2. I centri previsti dal comma 1, opportunamente attrezzati e organizzati per l'accoglienza delle bambine e dei bambini, anche insieme ai propri genitori o ad adulti accompagnatori, forniscono occasioni di gioco, di incontro e di socializzazione per i bambini e costituiscono altresì opportunità di incontro e di comunicazione per gli adulti secondo modalità organizzative che garantiscano la corresponsabilità tra adulti, genitori e personale educativo. Ai centri possono accedere le bambine e i bambini fino ai tre anni di età.

3. Gli spazi gioco e di accoglienza sono servizi con finalità educative e di socializzazione presso i quali opera personale qualificato al quale sono affidati bambine e bambini tra i diciotto e i trentasei mesi di età, per un tempo massimo di tre ore giornaliere, e con frequenza anche diversificata e, in attuazione di progetti pedagogici adeguatamente articolati sotto il profilo didattico, strumentale, strutturale e di gestione, fino agli undici anni.

4. I servizi previsti da questo articolo possono trovare collocazione anche presso le medesime strutture utilizzate per gli altri servizi per la prima infanzia previsti da questa legge, in modo da consentirne il pieno utilizzo e ampliare le opportunità offerte in un'ottica di massima flessibilità in rapporto alle esigenze delle bambine e dei bambini e delle loro

famiglie.

5. I comuni, anche valorizzando esperienze di altri soggetti, possono promuovere sperimentazioni di nuovi servizi integrativi ai nidi d'infanzia, al fine di adeguarli alle esigenze evolutive ed educative dei bambini e ai bisogni delle famiglie."

Art. 6

Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge provinciale n. 4 del 2002

1. Dopo l'articolo 6 della legge provinciale n. 4 del 2002 è inserito il seguente:

"Art. 6 bis
Accreditamento

1. E' istituito l'albo provinciale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui all'articolo 2. L'iscrizione all'albo costituisce titolo necessario per ottenere l'affidamento dei predetti servizi ai sensi dell'articolo 7. L'iscrizione all'albo costituisce, altresì, condizione per il sostegno finanziario dei comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

2. Hanno diritto ad essere accreditati, se è accertato il possesso dei requisiti richiesti, le cooperative sociali, le associazioni, le fondazioni e gli altri soggetti privati senza scopo di lucro.

3. La Provincia definisce con regolamento i requisiti minimi, ulteriori rispetto a quelli richiesti per l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 11 bis, che danno titolo all'accreditamento e all'iscrizione nell'albo provinciale di cui al comma 1, con particolare riguardo ai requisiti organizzativi, professionali e, ove ricorrenti, strutturali. Il medesimo regolamento definisce altresì, in particolare: a) le procedure per il rilascio, la sospensione, la decadenza e la revoca dell'accreditamento; b) le modalità per la verifica del mantenimento dei requisiti; c) le modalità per l'istituzione e la gestione dell'albo dei soggetti accreditati.

4. Il regolamento è approvato sentiti il Consiglio delle autonomie locali, la rappresentanza dei soggetti iscritti all'albo provinciale e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale."

Art. 7

Sostituzione dell'articolo 7 della legge provinciale n. 4 del 2002

1. L'articolo 7 della legge provinciale n. 4 del 2002 è sostituito dal seguente:

"Art. 7
Gestione dei servizi

1. I servizi educativi per la prima infanzia di cui all'articolo 2, comma 1, sono gestiti:

a) dal comune, attraverso le modalità previste dall'articolo 13, comma 4, lettere a), b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006;
b) dal comune attraverso l'affidamento del servizio a uno o più dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 6 bis, secondo la disciplina prevista dall'articolo 22, comma 5, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento);

c) da soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 6 bis sostenuti dal comune, individuati con modalità trasparenti e non discriminatorie.

2. L'affidamento diretto del servizio a uno o più dei soggetti accreditati, prescindendo dalle procedure di cui al comma 1, lettera b), è consentito in casi eccezionali di particolare urgenza e di indifferibilità dell'intervento. Se ricorre tale presupposto, i comuni possono affidare motivatamente il servizio per il periodo strettamente necessario all'espletamento di adeguate procedure comparative.

3. E' vietato il subappalto dei servizi affidati, salvo espressa deroga prevista nel capitolato d'appalto con esclusivo riferimento alle parti del servizio non consistenti nei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

4. Nel caso di mutamento del soggetto erogatore del servizio si applica quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, della legge provinciale n. 13 del 2007."

Art. 8

Abrogazione dell'articolo 8 della legge provinciale n. 4 del 2002

1. L'articolo 8 della legge provinciale n. 4 del 2002 è abrogato.

Art. 9

Sostituzione dell'articolo 9 della legge provinciale n. 4 del 2002

1. L'articolo 9 della legge provinciale n. 4 del 2002 è sostituito dal seguente:

"Art. 9
Attività di programmazione di livello provinciale

1. Per lo sviluppo del sistema dei servizi per la prima infanzia, la Provincia: a) definisce specifici bacini d'utenza nonché il numero minimo e massimo di utenti in relazione ad ogni tipologia di servizio;

b) stabilisce i requisiti e gli standard minimi dei servizi;

c) individua nel protocollo d'intesa in materia di finanza locale le risorse finanziarie destinate a ridurre il concorso economico delle famiglie per l'utilizzo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;

d) attua iniziative per la promozione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e per la crescita e la diffusione sul territorio provinciale di una cultura di rispetto e di cura nei confronti dell'infanzia, anche con riferimento ad attività di ricerca, diffusione e documentazione di progetti che incentivano la cultura dell'infanzia;

e) realizza attività per la qualificazione e la coerenza dei servizi garantendo in particolare il coordinamento degli stessi sotto il profilo pedagogico, attraverso specifiche azioni di sistema, nonché la formazione e l'aggiornamento del personale educativo e la complessiva qualificazione professionale degli operatori;

f) promuove scelte di continuità con la scuola dell'infanzia e nell'ambito dei servizi del territorio, e ne favorisce l'attuazione attraverso specifiche iniziative anche prevedendo l'integrazione dei servizi, delle strutture e dell'organizzazione;

g) assicura, per il tramite dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi socio-educativi per la prima

infanzia nonché la consulenza ai soggetti gestori per favorire la piena integrazione dei bambini disabili; per il nido familiare - servizio Tagesmutter assicura la vigilanza igienico-sanitaria attraverso la verifica del rispetto dei requisiti di cui agli articoli 222 e 223 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie);

h) effettua ricerche sulla domanda di nuovi servizi socio-educativi per la prima infanzia sul territorio provinciale e provvede alla raccolta dei dati ed al monitoraggio della qualità dei servizi esistenti.

2. La Giunta provinciale attua quanto disposto dal comma 1, lettere a), b) e c), d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2006, e sentito il Consiglio delle autonomie locali per quanto disposto dal comma 1, lettere d), e), f) g) e h)."

Art. 10

Sostituzione dell'articolo 10 della legge provinciale n. 4 del 2002

1. L'articolo 10 della legge provinciale n. 4 del 2002 è sostituito dal seguente:

"Art. 10
Organizzazione dei servizi

1. I comuni, in coerenza con quanto previsto dalla legge provinciale n. 3 del 2006, esercitano i seguenti compiti e funzioni: a) programmano lo sviluppo in sede locale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e

predispongono i progetti per la loro realizzazione individuando le modalità di gestione dei servizi, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 7;

b) gestiscono direttamente o affidano i servizi socio-educativi per la prima infanzia da essi istituiti; sostengono i servizi socio-educativi istituiti da altri soggetti e gestiti secondo le modalità previste da questa legge;

c) individuano le forme di coordinamento tra i diversi servizi socio-educativi per la prima infanzia operanti sul territorio comunale nonché le modalità di collaborazione con i servizi socio-assistenziali e ricreativi;

d) effettuano controlli periodici sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 bis, da parte dei soggetti iscritti all'albo provinciale di cui al medesimo articolo, segnalando alla Provincia l'eventuale venire meno degli stessi;

e) formulano, sentiti anche i soggetti gestori di servizi da essi sostenuti, proposte alla Provincia per l'attività di formazione e di aggiornamento del personale educativo;

f) definiscono i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche e patrimoniali delle famiglie nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, e dall'articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, relativi alla valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi;

g) individuano le forme e le modalità di partecipazione dei genitori utenti alle scelte educative, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi."

Art. 11

Inserimento dell'articolo 11 bis nella legge provinciale n. 4 del 2002

1. Dopo l'articolo 11 della legge provinciale n. 4 del 2002 è inserito il seguente:

"Art. 11 bis
Autorizzazione per lo svolgimento di servizi per la prima infanzia

1. E' soggetto ad autorizzazione lo svolgimento in forma imprenditoriale di servizi per la prima infanzia rivolti a bambine e bambini fino ai tre anni di età e svolti per più di quattro ore giornaliere con carattere di continuità. Non è richiesta l'autorizzazione per lo svolgimento di servizi già oggetto di accreditamento ai sensi dell'articolo 6 bis.

2. Con regolamento sono individuate le disposizioni di attuazione di questo articolo e in particolare: a) i requisiti e gli standard minimi strutturali, organizzativi, di funzionamento e prestazione, nonché i requisiti professionali degli operatori; b) le modalità per il rilascio dell'autorizzazione, per la verifica periodica dei requisiti nonché per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione medesima; c) le modalità per lo svolgimento dei controlli.

3. Nel caso di svolgimento del servizio in assenza di autorizzazione o in difformità alla stessa è applicata una sanzione amministrativa da un minimo di mille euro ad un massimo di diecimila euro."

Art. 12

Inserimento dell'articolo 11 ter nella legge provinciale n. 4 del 2002

1. Dopo l'articolo 11 bis della legge provinciale n. 4 del 2002 è inserito il seguente:

"Art. 11 ter
Valutazione sull'attuazione della legge

1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta al Consiglio provinciale una relazione che contiene indicazioni documentate e motivate sui seguenti argomenti:

a) iniziative promosse e attuate per far crescere e diffondere i servizi socio-educativi per la prima infanzia;
b) entità della domanda e dell'offerta di servizi, distinte per tipologia e per distribuzione territoriale, al momento della data di entrata in vigore della legge e al momento della presentazione delle relazioni;
c) individuazione dei bacini d'utenza e degli standard minimi dei servizi;
d) ripartizione territoriale delle risorse, anche in relazione alla domanda e all'offerta di servizi;
e) modalità di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi e politiche tariffarie;
f) attività intraprese per formare e aggiornare il personale educativo dei servizi appartenenti al sistema;
g) controlli effettuati sui soggetti accreditati o autorizzati a svolgere servizi socio-educativi per la prima infanzia;
h) controlli effettuati per la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi;

i) criticità riscontrate nell'attuazione della legge."

Art. 13

Inserimento dell'articolo 11 quater nella legge provinciale n. 4 del 2002

1. Dopo l'articolo 11 ter della legge provinciale n. 4 del 2002 è inserito il seguente:

"Art. 11 quater
Regolamento di attuazione

1. La Provincia, sentito il Consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, adotta il regolamento di attuazione di questa legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questo articolo."

2. Il regolamento previsto dall'articolo 11 quater della legge provinciale n. 4 del 2002, come inserito dal comma 1, può prevedere anche le disposizioni transitorie eventualmente necessarie a seguito dell'entrata in vigore di questa legge.

Art. 14

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione si considerano comunque accreditati e autorizzati, secondo quanto previsto dagli articoli 6 bis e 11 bis della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4, i soggetti che alla data prevista ai sensi del comma 2 svolgono i servizi per i quali sono richiesti l'accreditamento e l'autorizzazione nonché i soggetti già iscritti all'albo provinciale di cui all'articolo 8 della legge provinciale n. 4 del 2002, nel testo vigente prima della data stabilita ai sensi del comma 2 del presente articolo. Resta fermo l'obbligo di adeguamento dei requisiti a quelli richiesti dalla nuova disciplina entro un congruo termine fissato dal regolamento e comunque non inferiore a diciotto mesi; in caso di mancato possesso dei requisiti richiesti alla scadenza di tale termine, l'accreditamento o l'autorizzazione si intendono revocati, fermi restando gli affidamenti di servizi in essere a tale scadenza.

2. Le modificazioni alla legge provinciale n. 4 del 2002 contenute negli articoli 6, 7, 8 e 11 della presente legge sono efficaci a decorrere dalla data individuata con regolamento.

3. Fino alla data stabilita ai sensi del comma 2 la deliberazione prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge provinciale n. 4 del 2002, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, è approvata d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sentiti i soggetti individuati dall'articolo 7 della legge provinciale n. 4 del 2002, nel testo vigente prima della data stabilita ai sensi del comma 2.

4. Fino alla data stabilita ai sensi del comma 2 il regolamento previsto dall'articolo

6 bis, comma 3, della legge provinciale n. 4 del 2002, come inserito dall'articolo 6 della presente legge, è approvato sentiti il Consiglio delle autonomie locali, i soggetti individuati dall'articolo 7 della legge provinciale n. 4 del 2002, nel testo vigente prima della data stabilita ai sensi del comma 2, e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

5. L'articolo 11 ter della legge provinciale n. 4 del 2002, come inserito dall'articolo 12 della presente legge, è efficace a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 19 ottobre 2007

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Lorenzo Dellai

TESTO COORDINATO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1891 DEL 1° AGOSTO 2003 E SS.MM.

con le modifiche introdotte dalle successive deliberazioni giuntali:

▪ n. 2713 del 17 ottobre 2003, ▪ n. 424 del 27 febbraio 2004,
▪ n. 1856 del 6 agosto 2004, ▪ n. 2086 del 30 settembre 2005,
▪ n. 1550 del 28 luglio 2006 ▪ n. 2204 del 29 agosto 2008
▪ n. 1781 del 27 agosto 2012 e ▪ n. 1659 del 29 settembre 2014

AGGIORNATO AL 29 SETTEMBRE 2014

ALLEGATO 1

INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROVINCIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE PROVINCIALE 12 MARZO 2002, N. 4

ALLEGATO 2

REQUISITI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI, CRITERI E MODALITA' PER LA REALIZZAZIONE E PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE PROVINCIALE 12 MARZO 2002, N. 4

APPENDICE

REQUISITI D'ACCESSO E TITOLI DI STUDIO DEL PERSONALE EDUCATIVO DEL NIDO D'INFANZIA E DEI SERVIZI INTEGRATIVI E DEL SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE-TAGESMUTTER VALEVOLI FINO AL 31 AGOSTO 2015

ALLEGATO 1

INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROVINCIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE PROVINCIALE 12 MARZO 2002, N. 4[1]

A) Possono chiedere l'iscrizione all'albo provinciale di cui all'articolo 8 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 gli organismi della cooperazione sociale e di utilità sociale non lucrativi, operanti da almeno due anni sul territorio provinciale, che svolgono attività di cooperazione sociale e di utilità sociale e che abbiano un atto costitutivo e uno statuto con i seguenti requisiti:
   a) denominazione
   b) sede legale
   c) oggetto sociale attinente agli scopi di cui alla legge 4 del 2002
   d) rispetto, nello svolgimento dei servizi di cui alla citata legge, dei requisiti strutturali ed organizzativi e delle modalità per la loro realizzazione stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della medesima
   e) attribuzione della rappresentanza legale
   f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con la previsione dell'elettività delle cariche sociali
   g) non operino discriminazioni nell'iscrizione e accoglienza dei bambini
   h) i diritti e doveri degli associati, nonché i criteri per la loro ammissione ed esclusione
   i) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e l'approvazione degli stessi da parte dell'assemblea dei soci
   j) le modalità di scioglimento dell'organismo di utilità sociale con l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale, ovvero, per le cooperative, l'obbligo di devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo alla cooperazione di cui all'articolo 2514 del Codice Civile.

B) La domanda può essere presentata in qualsiasi momento, direttamente o per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al servizio provinciale competente in materia di scuola materna, con sede in via Gilli, 3 a Trento.
   La domanda sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere la dichiarazione del legale rappresentante relativa a denominazione, sede e codice fiscale, al settore prevalente di attività, al numero di aderenti e deve essere corredata dai seguenti documenti:

[1] La deliberazione della Giunta provinciale n. 839 del 16 aprile 2004, successivamente modificata con deliberazione n. 2356 del 4 novembre 2006, contiene le disposizioni circa l'istituzione dell'albo provinciale dei soggetti gestori di servizi socio-educativi di cui all'articolo 8 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 e le modalità di tenuta dello stesso.

a) atto costitutivo e statuto in copia semplice;
b) ultimo bilancio o conto consuntivo approvato;
c) fotocopia del documento di identità del dichiarante (limitatamente all'ipotesi in cui la domanda non sia sottoscritta dal dichiarante in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione);
d) la localizzazione dei servizi erogati.

C) All'iscrizione all'albo provinciale provvede il dirigente del servizio competente in materia di scuola materna, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al primo paragrafo, entro 180 giorni dalla presentazione della domanda. Qualora la domanda non venga approvata entro tale termine, o non si renda necessaria una sospensione dello stesso nei casi di cui all'articolo 3 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, essa si intende respinta. Dell'esito della domanda è data in ogni caso comunicazione al richiedente e al comune in cui ha sede l'organismo richiedente.

Il possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi ed il rispetto delle modalità per lo svolgimento dei servizi, di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 4 del 2002, costituiscono condizione per il mantenimento dell'iscrizione all'albo provinciale. Alla verifica del possesso di tali requisiti provvede, per i servizi aventi sede nel proprio territorio, il comune, attraverso l'effettuazione di periodici controlli. L'eventuale accertato mancato possesso dei requisiti viene segnalato dal comune al competente Servizio della Provincia che provvede alla diffida del soggetto gestore al rispetto dei requisiti mancanti, cancellando in caso di inottemperanza all'obbligo, decorsi inutilmente trenta giorni, il soggetto medesimo dall'albo provinciale.

La cancellazione dall'albo può altresì avvenire a richiesta dell'organismo, ovvero con la perdita dei requisiti per l'iscrizione previsti dal precedente paragrafo A), ovvero qualora non provveda alla comunicazione al servizio provinciale competente, entro il termine eventualmente dallo stesso assegnato, della variazione di uno degli elementi previsti per l'iscrizione. L'organismo iscritto all'albo è infatti tenuto a comunicare al servizio provinciale competente in materia di scuola dell'infanzia, entro 30 giorni dalla variazione, ogni modifica dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo.

Almeno ogni tre anni il Servizio provinciale competente provvede d'ufficio, anche avvalendosi della collaborazione dei Comuni, alla revisione dell'albo per verificare la permanenza dei requisiti previsti dalla presente deliberazione.

L'iscrizione e la cancellazione dall'albo provinciale sono disposte con determinazione del dirigente ed hanno effetto dalla data di adozione dei relativi provvedimenti.

D) Per i fini di cui alla presente deliberazione:
a) Costituiscono organismi della cooperazione sociale:

1) Le cooperative sociali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 24 del 1988, regolarmente iscritte nel Registro delle cooperative istituito ai sensi della legge regionale n. 7 del 1954, nonché le cooperative sociali aventi sede fuori regione di cui alla legge n. 381 del 1991, iscritte a registro analogo;
2) Le cooperative a mutualità prevalente secondo le disposizioni degli articoli 2512, 2513 e 2514 del Codice Civile così come modificati dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, le quali siano iscritte al registro delle cooperative ai sensi della legge regionale n. 7 del 1954 o ad analogo albo per quelle aventi sede fuori regione, le quali esercitino un'attività coerente con le finalità della legge provinciale n. 4 del 2002 e non pongano alcuna limitazione discriminante per l'accesso ai servizi resi;
3) Le cooperative a mutualità non prevalente, regolarmente iscritte negli albi secondo legge, le quali esercitino un'attività coerente con le finalità della legge provinciale n. 4 del 2002, non pongano alcuna limitazione discriminante per l'accesso ai servizi resi e accettino di osservare le disposizioni dell'articolo 2514, lettere a), b) e c) del Codice Civile così come modificato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 e l'obbligo di devolvere in caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dedotto il capitale e i dividendi maturati, a fini di pubblica utilità o ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

b) Costituiscono organismi di utilità sociale non lucrativi:
   1) i soggetti di cui all'articolo 10 della legge 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), la cui attività rientri tra quelle previste dal comma 1, lettera a) del medesimo articolo e tra le finalità di cui alla legge n. 4 del 2002 e che siano iscritti all'anagrafe prevista dall'articolo 11 della medesima legge n. 460, ovvero all'albo del volontariato richiamato all'articolo 10, comma 8 della citata legge n. 460;
   2) i soggetti di cui all'articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), iscritti nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della medesima legge n. 383 e la cui attività rientri tra le finalità di cui alla legge provinciale n. 4 del 2002. [2]
c) Non costituiscono organismi di cooperazione sociale o di utilità sociale e non possono ottenere l'iscrizione: partiti politici, organizzazioni sindacali, associazioni professionali e di categoria.

---

[2] La lettera b) del punto D) è stata così sostituita con deliberazione della Giunta provinciale n. 424 del 27 febbraio 2004.
Il testo previgente, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1891 del 1° agosto 2003, è il seguente:
"b) Costituiscono organismi di utilità sociale non lucrativi i soggetti di cui all'articolo 10 della legge 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), la cui attività rientri tra quelle previste dal comma 1, lettera a) del medesimo articolo e tra le finalità di cui alla legge n. 4 del 2002 e che siano iscritti all'anagrafe prevista dall'articolo 11 della medesima legge n. 460, ovvero all'albo del volontariato richiamato all'articolo 10, comma 8 della citata legge n. 460;"

ALLEGATO 2[3]

REQUISITI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI, CRITERI E MODALITA' PER LA REALIZZAZIONE E PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DELLA L.P. 12 MARZO 2002, N. 4.

A. OGGETTO DELLE DIRETTIVE E DISPOSIZIONI GENERALI.

A.1. OGGETTO DELLE DIRETTIVE.

1. Oggetto

Le presenti direttive, che derivano dal dispositivo dell'art. 8 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4, " Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia", normano i requisiti strutturali ed organizzativi, i criteri e le modalità per la realizzazione e per il funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

I requisiti strutturali ed organizzativi di cui alle presenti direttive costituiscono per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 4 del 2002 presupposto necessario per l'iscrizione all'albo provinciale. I medesimi rappresentano per i Comuni i requisiti minimi dei servizi da essi erogati.[4]

2. Tipologie dei servizi socio-educativi per la prima infanzia

Ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 della citata legge provinciale le tipologie dei servizi sono:

a) Nido d'infanzia e micro-nido d'infanzia;
b) Nido familiare-Servizio Tagesmutter ;
c) Servizi integrativi: Centro per bambini e genitori; Spazio gioco e di accoglienza; Servizi sperimentali.

A.2. DISPOSIZIONI GENERALI.

1. Ammissibilità ai servizi

L'ammissione ai servizi socio-educativi per la prima infanzia è consentita alle bambine e ai bambini in età compresa fra i tre mesi ed i tre anni.

Nei periodi e nei tempi extrascolastici, limitatamente ai posti disponibili, possono essere ammessi al servizio nido familiare-servizio Tagesmutter, anche bambine e bambini in età compresa tra i tre e i tredici anni.

Al servizio integrativo Spazio gioco e di accoglienza sono ammessi bambine e bambini di età 18-36 mesi. In attuazione di progetti pedagogici adeguatamente articolati sotto il profilo didattico, strutturale e di gestione, il servizio integrativo Spazio gioco e di accoglienza può accogliere anche bambini fino a tredici anni di età.

Hanno priorità di diritto all'ammissione i bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale. Per favorirne la piena integrazione in accordo con la famiglia l'ente

3 Il testo dell'allegato 2 è stato integralmente riapprovato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1659 del 29 settembre 2014.

4 Paragrafo inserito con deliberazione della Giunta provinciale n. 1856 del 6 agosto 2004.

gestore del servizio provvede ad istituire per ciascun bambino un gruppo di lavoro allo scopo di definire gli interventi da attuare nei suoi confronti. Ai nidi d'infanzia che fanno parte del Sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia la Provincia assicura, per il tramite dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, la consulenza specialistica all'interno del gruppo di lavoro.
In presenza di bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale o culturale nel progetto educativo del servizio deve essere prevista per ciascun bambino l'attuazione di un progetto educativo individualizzato.
Nel nido d'infanzia e nel servizio nido familiare-servizio Tagesmutter è assicurata per motivi di continuità la permanenza delle bambine e dei bambini che al compimento del terzo anno di età non hanno acquisito il diritto alla frequenza alla scuola dell'infanzia.
Nel nido d'infanzia e nel nido familiare-servizio Tagesmutter, per particolari e giustificate esigenze valutate dal gruppo di lavoro che segue il bambino disabile, è consentita la permanenza del medesimo per un periodo massimo di un anno dall'acquisizione del diritto alla frequenza alla scuola dell'infanzia.

2. Permanenza massima presso i servizi
La permanenza massima di uno stesso bambino presso i servizi socio-educativi per la prima infanzia, anche se diversi, non può superare giornalmente le undici ore complessive.

3. Ubicazione dei servizi
Il nido d'infanzia ed i servizi integrativi vanno preferibilmente ubicati in località aperta e pianeggiante, in prossimità di zone a verde pubblico, soleggiata, lontana da fonti di inquinamento, facilmente accessibili agli utenti e agevolmente collegati con altri servizi educativi e sociali al fine di favorire processi di integrazione e continuità.

4. Caratteristiche degli spazi
Tutti gli spazi, interni ed esterni, del nido d'infanzia e dei servizi integrativi devono possedere e mantenere nel tempo caratteristiche strutturali, impiantistiche, di arredo e riferite ai giochi e al materiale didattico, tali da tutelare e promuovere la salute ed il benessere dei bambini e degli operatori.
Relativamente alle caratteristiche ambientali quali condizioni di illuminazione, acustiche, di abitabilità, barriere architettoniche, sicurezza e condizioni igieniche, la struttura deve essere conforme alla normativa vigente.

5. Continuità con gli altri servizi educativi
Per garantire la continuità con gli altri servizi educativi, in particolare con la scuola dell'infanzia, il progetto educativo del nido d'infanzia e del nido familiare–Servizio Tagesmutter deve prevedere l'attuazione di specifici percorsi di raccordo.

6. Gli addetti alle funzioni ausiliarie e alla cucina
Gli addetti alle funzioni ausiliarie e alla cucina dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi, fermo restando il profilo di inquadramento di riferimento, garantiscono, in relazione all'orario di apertura del servizio, al numero di bambini e alle esigenze organizzative, il

servizio di mensa, il supporto alle attività educative, la pulizia ed il riordino dell'ambiente durante e al termine dell'orario quotidiano di apertura.[5]

7. La formazione e l'aggiornamento del personale

Il personale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia che fanno parte del sistema è tenuto a partecipare alle iniziative di formazione in servizio e di aggiornamento professionale.

Il Servizio scuola materna, sulla base delle proposte formulate dai comuni, elabora prima dell'avvio di ogni anno educativo un progetto degli interventi formativi da realizzare.

I comuni, sentiti i soggetti gestori dei servizi da essi sostenuti, trasmettono le loro proposte alla Provincia entro il 30 aprile di ogni anno.

8. Regolamento e carta dei servizi

Per ciascun servizio offerto, gli enti gestori di servizi socio-educativi per la prima infanzia definiscono, con apposito regolamento o nella carta dei servizi, le caratteristiche educative, i criteri per l'accesso e gli aspetti gestionali-organizzativi e le forme e modalità di partecipazione delle famiglie alle scelte educative del servizio.[6]

B. NIDO D'INFANZIA.

B.1. REQUISITI STRUTTURALI E CRITERI PER LA REALIZZAZIONE.

1. Standards dimensionali delle strutture

L'edificio deve essere di norma ad un solo piano fuori terra e deve disporre di uno spazio esterno. Qualora il servizio sia articolato su più livelli va garantita la collocazione di ogni unità di gruppo sezione su un unico piano. Eventuali seminterrati potranno essere utilizzati come locali accessori non fruibili dai bambini.

Lo spazio interno non può essere inferiore ad una superficie utile netta di 10 mq. per posto bambino.

Gli spazi esterni del nido d'infanzia devono avere una superficie rispondente al rapporto minimo di 30 mq. per posto bambino.

2. Deroghe agli standards dimensionali

Quando la struttura fa parte di un complesso architettonico adibito a servizi diversi, al nido d'infanzia e al micro-nido va assicurata autonomia funzionale prevedendo, di norma, vie di accesso, spazi interni ed esterni propri e distinti. In relazione a particolari funzioni alcune zone della struttura possono peraltro essere condivise da più servizi, in tal caso la superficie utile netta non può essere inferiore a 9 mq. per posto bambino.

---

[5] Paragrafo così sostituito con deliberazione della Giunta provinciale n. 1856 del 6 agosto 2004. Il testo previgente, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1891 del 1° agosto 2003, è il seguente:
"Gli addetti alle funzioni ausiliarie dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi garantiscono, in relazione all'orario di apertura del servizio, al numero di bambini frequentanti e alle esigenze organizzative, il servizio di mensa, il supporto alle attività educative, la pulizia ed il riordino dell'ambiente durante e al termine dell'orario quotidiano di apertura."

[6] Le parole "e le forme e modalità di partecipazione delle famiglie alle scelte educative del servizio" sono state inserite dopo le parole " gli aspetti gestionali-organizzativi" con deliberazione della Giunta provinciale n. 1856 del 6 agosto 2004.

Per i nidi d'infanzia o i micro-nidi d'infanzia collocati in edifici già esistenti o in nuovi complessi residenziali, può essere applicata sugli standards previsti al precedente punto 1. una riduzione massima del 10% per gli spazi interni ed una riduzione massima del 50% per gli spazi esterni.
Nei nidi d'infanzia e nei micro-nidi d'infanzia collocati nei centri storici la superficie richiesta per gli spazi esterni è ridotta ad almeno 10 mq. per posto bambino.
Qualora, in fase di avvio o di ristrutturazione, il nido d'infanzia o il micro-nido d'infanzia del comune sia collocato provvisoriamente in una sede oggettivamente non adeguata, a fronte di una attestazione formale del comune circa l'indisponibilità di soluzioni alternative, può essere applicata, per il periodo necessario, una deroga agli standards di cui al precedente punto 1.. Tale deroga non può operare per un periodo superiore ai tre anni.

3. Gli spazi interni

Gli spazi interni sono costituiti da:
a) spazi destinati ai bambini;
b) spazi destinati agli adulti.
Gli spazi per i bambini e per gli adulti presentano possibilmente caratteristiche di flessibilità per consentire modifiche e adattamenti in funzione del progetto pedagogico.

4. Spazi interni destinati ai bambini

Gli spazi per i bambini devono assolvere alle seguenti funzioni:
a) gioco e attività;
b) pranzo;
c) riposo;
d) igiene personale
Per tali funzioni sono spazi essenziali:
a) lo spazio per l'accoglienza dei bambini e dei genitori;
b) lo spazio sezione, articolato in zone per consentire di differenziare l'attività in piccoli gruppi e per la consumazione del pasto;
c) gli spazi comuni a tutti i bambini, per il gioco libero o altre attività di gruppo;
d) lo spazio per il riposo;
e) i servizi generali. I locali per l'igiene destinati ai bambini devono essere attrezzati con una dotazione media di sanitari di norma non inferiore a un vaso ogni sei bambini e un posto lavabo ogni sei bambini.

Qualora un medesimo spazio sia destinato ad un uso multifunzionale non deve sussistere interferenza fra le diverse funzioni e comunque va assicurato ai bambini il preciso riconoscimento dello spazio in relazione alla specifica funzione.

5. Spazi interni destinati agli adulti

Gli spazi destinati agli adulti sono:
a) zona per colloqui, riunioni, lavoro individuale e in gruppo;
b) cucina e lavanderia con relativi ambienti complementari;
c) locali spogliatoio e per l'igiene personale;

d) deposito arredi e materiali d'uso.

6. Spazi esterni

Gli spazi esterni adeguatamente attrezzati devono essere protetti e di uso esclusivo dei bambini.

Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabili devono essere tenute separate dall'area di pertinenza dei bambini.

B.2. REQUISITI ORGANIZZATIVI E CRITERI PER IL FUNZIONAMENTO

1. Dimensionamento

La ricettività del micro-nido d'infanzia va da un minimo di 6 ad un massimo di 19 posti bambino. Fatte salve le strutture con più ampia ricettività esistenti al momento dell'entrata in vigore delle presenti direttive, la ricettività del nido d'infanzia va da un minimo di 20 ad un massimo di 60 posti bambino, aumentabile nella misura massima del 10% in presenza di realtà territoriali con particolari situazioni socio-economiche e ferma restando l'adozione di corrispondenti progetti pedagogici e appropriate soluzioni organizzative.

L'unità organizzativa di base del nido d'infanzia è rappresentata dal gruppo sezione il cui dimensionamento va definito in relazione all'età dei bambini o in base allo specifico progetto educativo del nido d'infanzia.[7]

2. Il calendario

L'anno educativo non può avere durata inferiore alle 46 settimane, con attività per almeno cinque giorni alla settimana.

3. L'orario

L'orario di apertura del nido d'infanzia non può essere inferiore a 6 ore giornaliere. Dentro l'orario stabilito possono essere individuate possibilità di iscrizione diversificate.

Sono definiti "nidi d'infanzia a tempo ridotto" quelli con un orario di apertura di sei ore al giorno e che garantiscono il servizio di mensa e riposo.

4. Il gruppo degli operatori e l'organizzazione interna

L'insieme degli educatori, compresi quelli assegnati al coordinamento interno, degli addetti alle funzioni ausiliarie e alla cucina costituisce il gruppo degli operatori del nido d'infanzia.

---

[7] Paragrafo così sostituito con deliberazione della Giunta provinciale n. 1856 del 6 agosto 2004. Il testo previgente, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1891 del 1° agosto 2003, è il seguente:

"La ricettività del micro-nido d'infanzia va da un minimo di 6 ad un massimo di 19 posti bambino frequentanti. La ricettività del nido d'infanzia va da un minimo di 20 ad un massimo di 60 posti bambino frequentanti, aumentabile nella misura massima del 10% in presenza di realtà territoriali con particolari situazioni socio-economiche e ferma restando l'adozione di corrispondenti progetti pedagogici e appropriate soluzioni organizzative. Il numero di bambini frequentanti va calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza dell'anno precedente; in mancanza di dati storici comparabili si fa riferimento alla frequenza media registrata in un nido funzionante con analoghe caratteristiche.

L'unità organizzativa di base del nido d'infanzia è rappresentata dal gruppo sezione il cui dimensionamento va definito in relazione all'età dei bambini o in base allo specifico progetto educativo del nido d'infanzia."

Il rapporto tra educatori e bambini all'interno del nido d'infanzia va definito nel regolamento o nella carta dei servizi, tenendo conto della natura del servizio offerto, delle caratteristiche della struttura, del numero, dell'età e delle caratteristiche dei bambini accolti, nonché dei tempi di apertura del servizio.
Indicativamente, esso è pari a:

a) sei bambini per educatore nei gruppi sezione formati da bambini di età tra i tre e i diciotto mesi;
b) nove bambini per educatore nei gruppi sezione formati da bambini di età superiore ai diciotto mesi.

I parametri consentiranno di definire, in base al numero di bambini iscritti, l'organico del personale da assegnare al nido; le sostituzioni degli educatori dovranno essere effettuate in modo tale da garantire il mantenimento del rapporto previsto tra educatori e bambini presenti.
Nei gruppi sezione in cui sono inseriti bambini disabili o che si trovano in situazioni di particolare svantaggio socio-culturale, in relazione al numero o alla gravità dei casi, su proposta del gruppo di lavoro di cui al punto 1 delle disposizioni generali, può essere stabilita la riduzione del numero di bambini, o in aggiunta o in alternativa, l'assegnazione di un educatore supplementare di aiuto alla sezione.[8]

5. Il progetto educativo e la partecipazione delle famiglie

Il gruppo degli operatori del nido d'infanzia, con un adeguato supporto tecnico psico-pedagogico, provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento del progetto educativo del servizio.
Il progetto educativo deve prevedere almeno i seguenti momenti di incontro con le famiglie dei bambini iscritti:[9]

a) colloqui individuali, da organizzare precedentemente al primo inserimento ed ogni volta che se ne ravvisi l'opportunità nel corso dell'anno educativo;
b) riunioni dei genitori dei bambini appartenenti allo stesso gruppo sezione per un confronto sugli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo;

---

[8] Paragrafo così sostituito con deliberazione della Giunta provinciale n. 1856 del 6 agosto 2004. Il testo previgente, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1891 del 1° agosto 2003, è il seguente:
"L'insieme degli educatori e degli addetti alle funzioni ausiliarie e alla cucina costituiscono il gruppo degli operatori del nido d'infanzia.
Il rapporto numerico tra educatori e bambini frequentanti all'interno del nido d'infanzia va definito nel regolamento o nella carta dei servizi, tenendo conto della natura del servizio offerto, delle caratteristiche della struttura, del numero, dell'età e delle caratteristiche dei bambini accolti, nonché dei tempi di apertura del servizio. Indicativamente, esso è pari a:
a) cinque bambini frequentanti per educatore nei gruppi sezione formati da bambini di età tra i tre ed i dodici mesi;
b) sette bambini frequentanti per educatore nei gruppi sezione formati da bambini di età tra i tredici ed i trenta mesi;
c) dieci bambini frequentanti per educatore nei gruppi sezione formati da bambini di età superiore ai trenta mesi.
Nei gruppi sezione in cui sono inseriti bambini disabili o che si trovano in situazioni di particolare svantaggio socio-culturale, in relazione al numero o alla gravità dei casi, su proposta del gruppo di lavoro di cui al punto 1 delle disposizioni generali, può essere stabilita la riduzione del numero di bambini, o in aggiunta o in alternativa, l'assegnazione di un educatore supplementare di aiuto alla sezione."

[9] L'inizio del presente periodo è così sostituito con deliberazione della Giunta provinciale n. 1856 del 6 agosto 2004.
Il testo previgente, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1891 del 1° agosto 2003, è il seguente:
"Per favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini iscritti alle scelte educative del servizio il progetto educativo deve prevedere i seguenti momenti d'incontro:"

c) iniziative che favoriscano la socializzazione tra i vari componenti del servizio.

Il progetto educativo può altresì prevedere:

a) incontri su specifiche tematiche educative e problematiche legate alla genitorialità;
b) attività laboratoriali per coinvolgere le famiglie nella vita del servizio.

Allo scopo di consentire l'integrazione dei servizi che fanno parte del Sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui all'articolo 2 della legge provinciale n. 4 del 2002, i soggetti titolari di detti servizi si accordano con la Provincia, che garantisce il coordinamento pedagogico, per il necessario confronto funzionale a garantire la coerenza del Sistema sul piano educativo e per far conoscere all'utenza le diverse opportunità educative offerte dai servizi del Sistema.

6. Requisiti di accesso del personale educativo[10]

Dal 1° settembre 2015 il requisito di accesso per l'esercizio della professione per il personale educativo del nido d'infanzia è il diploma di laurea in ambito pedagogico/educativo corredato con competenze pratiche acquisite tramite tirocinio universitario svolto in servizi educativi per l'infanzia. Sono individuate le seguenti classi di laurea in quanto pertinenti alla professione di educatore e allo sviluppo di competenze operative funzionali all'azione educativa in contesti per l'infanzia: *Classe 18 "Scienze dell'educazione e della formazione", Classe L-19 "Scienze dell'educazione e della formazione", Classe 87/S "Scienze pedagogiche", Classe LM-85 "Scienze pedagogiche" e Classe LM-85/bis "Scienze della Formazione primaria indirizzo scuola infanzia", Classe 56/S "Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi", Classe LM-50 "Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi"*.

Restano validi per l'esercizio della professione di educatore i requisiti e i relativi titoli di studio prescritti dalle precedenti disposizioni giuntali in materia purchè conseguiti entro il 31 agosto 2015.[11]

Al fine di regolarizzare le posizioni presenti nel sistema con le disposizioni vigenti fino al 31 agosto 2015, viene previsto un percorso per l'acquisizione della qualifica riservato a chi è stato impiegato nei nidi d'infanzia della provincia con il solo idoneo diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado e ha maturato nei nidi d'infanzia del sistema di cui alla legge provinciale n. 4/2002 una significativa esperienza lavorativa di almeno 11 mesi anche non continuativi non conteggiando periodi inferiori ai 90 giorni. La permanenza di costoro nelle graduatorie per l'assunzione a tempo determinato di personale educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi è consentita fino a completamento della sessione formativa finalizzata al conseguimento della qualifica.

10 Paragrafo integralmente sostituito con deliberazione della Giunta provinciale n. 1659 del 29 settembre 2014. In appendice si riporta il testo del previgente con i requisiti e i relativi titoli di studio prescritti dalle precedenti disposizioni giuntali che restano validi per l'accesso alla professione purchè conseguiti entro il 31 agosto 2015.

11 Vedasi appendice pagine 36-39.

C. NIDO FAMILIARE – SERVIZIO TAGESMUTTER.

C.1. REQUISITI STRUTTURALI E CRITERI PER LA REALIZZAZIONE.

1.Ubicazione

Il servizio nido familiare-servizio Tagesmutter si realizza, di norma, presso il domicilio dell'operatore educativo di nido familiare-Tagesmutter. L'operatore educativo di nido familiare-Servizio Tagesmutter può altresì svolgere la propria attività presso altra abitazione adeguata ad offrire cure familiari, purché dedicata esclusivamente al servizio. L'abitazione, ariosa e luminosa, non può essere seminterrata e deve possedere la dichiarazione di abitabilità ed i requisiti di cui agli articoli 222 e 223 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), e la certificazione che tutti gli impianti sono a norma e regolarmente sottoposti agli interventi di manutenzione periodica previsti dalla vigente normativa.

L'abitazione privata in cui viene svolto il servizio è, di norma, collocata in immobile con giardino di pertinenza o nelle vicinanze di zone a verde pubblico; deve essere lontana da fonti di inquinamento, facilmente accessibile agli utenti. Al fine di favorire processi di integrazione e continuità, l'operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter, tramite l'ente cui è collegato, si raccorda con altri servizi socio-educativi presenti sul territorio di cui può, secondo orari e modalità programmati, utilizzare gli spazi esterni.

Non è richiesta la disponibilità di una propria abitazione adeguata al servizio domiciliare da parte dell'operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter che operi unicamente in ospedali a favore di bambini ivi ricoverati o nelle abitazioni di bambini disabili che, per motivate ragioni, devono permanere nella propria abitazione.

2. Standards dimensionali delle strutture

L'abitazione in cui si svolge il servizio, se domicilio dell'operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter, è dotata, almeno, di un locale cucina-soggiorno, di servizi igienici e di due stanze di cui una adibita ad uso esclusivo dei bambini quando presenti. Qualora l'abitazione sia destinata unicamente al servizio è sufficiente una stanza al posto delle due sopra individuate.

Se nell'abitazione operano due operatori educativi presenti contemporaneamente, come consentito al paragrafo 1 del successivo punto C.2, la struttura deve essere dotata di un locale cucina-soggiorno, di servizi igienici e di almeno due stanze destinate esclusivamente al servizio.

Lo spazio a disposizione per ogni bambino e per ogni adulto stabilmente presente durante l'orario di servizio, calcolato sulla base della superficie complessiva adibita al servizio, non può essere inferiore a 9 mq. ciascuno.

3. Spazi interni

All'interno dell'abitazione deve essere individuabile lo spazio per il pasto, per il sonno, per il gioco e le diverse attività e deve inoltre essere messo a disposizione di ciascun

bambino uno spazio per la custodia degli effetti personali, preferibilmente collocato nel locale dove abitualmente avviene l'accoglienza.[12] L'arredo, i giochi ed il materiale didattico avranno caratteristiche tali da tutelare e promuovere la salute ed il benessere dei bambini.
Negli spazi ove si svolge il servizio durante l'orario di apertura è fatto divieto alle persone presenti di fumare e di assumere alcolici. Sostanze velenose o pericolose per i bambini devono essere custodite in luoghi ad essi inaccessibili.
Lo spazio per l'igiene personale deve prevedere un fasciatoio, vasino e riduttore a ciambella.

C.2. REQUISITI ORGANIZZATIVI E CRITERI PER IL FUNZIONAMENTO

1. Il dimensionamento

La ricettività del servizio è legata alla disponibilità di spazio ad esso dedicato nell'abitazione dell'operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter. In ogni caso l'operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter non può accogliere contemporaneamente più di cinque bambini compresi i figli propri se presenti durante l'orario di apertura del servizio e se di età inferiore a tredici anni.
Qualora tutti i bambini accolti siano sotto i nove mesi l'operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter non può accudire più di tre bambini contemporaneamente.
Nel caso in cui sia sostitutivo del nido d'infanzia, il servizio di nido familiare -servizio Tagesmutter può accogliere, in attuazione di uno specifico progetto pedagogico adeguatamente strutturato sotto il profilo didattico-organizzativo e concordato con il Comune, più di cinque bambini e fino ad un massimo di dieci, nel rispetto del rapporto operatore/bambino indicato dalle presenti disposizioni, e può essere svolto, purché in modo stabile per il periodo di riferimento, da due operatori educativi presenti contemporaneamente. In ogni caso l'erogazione del servizio con la presenza di due operatori può avvenire solo qualora il numero di bambini accolti sia superiore al limite massimo previsto per un singolo operatore.[13]
Per garantire continuità e coerenza all'esperienza dei bambini, ogni bambino viene affidato dalla famiglia ad un unico operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter individuato nominalmente. Il gruppo dei bambini contemporaneamente presenti è, per quanto possibile, stabile nel tempo.
In presenza di bambini disabili o che si trovano in situazione di particolare svantaggio socio-culturale il gruppo di lavoro di cui al punto 1 delle disposizioni generali, in relazione alla gravità del caso, indica il rapporto numerico operatore educativo/bambini adeguato a garantire il necessario supporto al bambino.
In caso di malattia o di assenza dell'operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter i bambini iscritti al servizio sono assegnati temporaneamente ad altro nido

[12] Testo così modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2204 del 29 agosto 2008. Dopo le parole "All'interno dell'abitazione" sono state tolte le parole "dell'operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter".
[13] Periodo inserito con deliberazione della Giunta provinciale n. 2204 del 29 agosto 2008.

familiare-servizio Tagesmutter, il cui operatore educativo risulti collegato allo stesso ente e conosciuto dai bambini e dalle loro famiglie. Per assenze inferiori ad una settimana, limitatamente al tempo strettamente necessario, l'operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter sostituto può accogliere un massimo di 7 bambini presenti contemporaneamente.

2. Il calendario

In considerazione della caratteristica di flessibilità del servizio, il calendario è concordato e formalizzato con le famiglie dei bambini utenti.

3. L'orario

L'orario di apertura del servizio va da un minimo di due ad un massimo di undici ore giornaliere. Dentro l'orario stabilito possono essere individuate possibilità di iscrizione diversificate in relazione al tempo di permanenza del bambino.

4. Il Progetto educativo e la partecipazione delle famiglie

L'operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter con il supporto tecnico psico-pedagogico dell'ente cui è collegato elabora il progetto educativo del servizio tenendo conto del numero, dell'età e dell'orario di frequenza dei bambini.

Per favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini alle scelte educative del servizio il progetto educativo deve prevedere i seguenti momenti di incontro:

a) colloquio individuale da organizzare precedentemente al primo inserimento e ogni volta che se ne ravvisi l'opportunità nel corso dell'anno;
b) iniziative che favoriscano la socializzazione fra le diverse componenti del servizio ed il confronto sugli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo.

Il progetto educativo può altresì prevedere incontri su specifiche tematiche educative e problematiche legate alla genitorialità.

5. Requisiti di accesso del personale educativo[14]

Dal 1° settembre 2015 il requisito di accesso per il personale educativo del nido familiare-servizio Tagesmutter è il diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado corredato da un corso di almeno 500 ore di cui non meno 100 di tirocinio pratico per l'approfondimento della particolarità della funzione educativa in contesto domiciliare.

Dalla data di approvazione del presente provvedimento è inoltre introdotta la possibilità per il personale educatore nei nidi d'infanzia in possesso dei requisiti prescritti al precedente punto 6 del paragrafo B.2 del presente allegato di operare come personale educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter.[15]

[14] Paragrafo integralmente sostituito con deliberazione della Giunta provinciale n. 1659 del 29 settembre 2014. In appendice si riporta il testo previgente con i requisiti e i relativi titoli di studio prescritti dalle precedenti disposizioni giuntali che restano validi per l'accesso alla professione purchè conseguiti entro il 31 agosto 2015.

[15] Ovvero dal 29 settembre 2014, data di approvazione delle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1659 del 29 settembre 2014.

Restano validi per l'esercizio della professione i requisiti e i relativi titoli di studio prescritti dalle precedenti disposizioni giuntali purchè conseguiti entro il 31 agosto 2015.[16]

D. I SERVIZI INTEGRATIVI.

1. Tipologia dei servizi integrativi

Sono servizi integrativi:
a) Centro per bambini e genitori;
b) Spazio gioco e di accoglienza;
c) Servizi sperimentali.

D.1. CENTRI PER BAMBINI E GENITORI

D.1.1. REQUISITI STRUTTURALI E CRITERI PER LA REALIZZAZIONE.

1. Ubicazione

Il Centro per bambini e genitori va preferibilmente collocato nella stessa struttura con altri servizi socio-educativi per la prima infanzia dei quali potrà anche utilizzare, in tempi diversi, gli stessi spazi.

2. Standards dimensionali delle strutture

Gli spazi, di norma, sono articolati in modo da prevedere:
a) zone comuni per le attività rivolte congiuntamente ai bambini e ai genitori e una zona di uso esclusivo degli adulti;
b) servizi generali.

Lo spazio interno è, di norma, non inferiore ad una superficie utile netta di 8 mq per posto bambino. Qualora il servizio non preveda spazi destinati specificamente ai genitori detta superficie può essere ridotta a 7 mq.

I servizi generali devono prevedere almeno lo spogliatoio per il personale, i locali per l'igiene, distinti per operatori, adulti esterni e bambini. I locali per l'igiene destinati ai bambini devono essere dimensionati secondo lo standard medio di una dotazione di sanitari non inferiore a uno ogni dieci bambini, adeguatamente attrezzati con riferimento alle diverse età.

D. 1.2. REQUISITI ORGANIZZATIVI E CRITERI PER IL FUNZIONAMENTO

1. Il dimensionamento

Ciascun Centro per bambini e genitori, sulla base del progetto educativo del servizio, individua la propria ricettività. Essa deve consentire ai diversi utenti la piena partecipazione alle attività di gioco, incontro, comunicazione specificatamente organizzate per i bambini e per gli adulti.

[16] Vedasi appendice pagine 36-39.

L'unità organizzativa di base del servizio è rappresentata dal gruppo di riferimento che è, di norma, stabile nel tempo per garantire continuità e coerenza all'esperienza dei bambini e degli adulti che li accompagnano. Il gruppo di riferimento è dimensionato in relazione all'età dei bambini o in base agli obiettivi dello specifico progetto educativo.
Nel Centro per bambini e genitori non si effettua il servizio di mensa e di riposo.

2.- L'orario

L'orario di apertura del Centro per bambini e genitori va di norma da un minimo di tre ad un massimo di cinque ore giornaliere. Dentro l'orario stabilito è consentita una frequenza diversificata che non può comunque essere inferiore alle due ore giornaliere.

3. Il gruppo degli operatori e l'organizzazione interna

L'insieme degli educatori e degli addetti alle funzioni ausiliarie costituisce il gruppo degli operatori del Centro per bambini e genitori.
Tenuto conto delle specifiche caratteristiche del servizio e della partecipazione dei genitori alle attività, il rapporto numerico tra educatori e bambini è, di norma, pari a 13 bambini per ogni educatore.
In presenza di bambini disabili tale rapporto può essere ridotto nella misura necessaria a garantirne la piena integrazione.

4. Il progetto educativo e la partecipazione delle famiglie

Il gruppo degli operatori, con un adeguato supporto tecnico psico-pedagogico, provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento del progetto educativo del servizio.
Per favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini iscritti alle scelte educative del servizio il progetto educativo deve prevedere i seguenti momenti di incontro:

a) colloqui individuali, da organizzare periodicamente nel corso del tempo;
b) riunioni coi genitori dei bambini appartenenti allo stesso gruppo di riferimento per un confronto sugli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo.

5. Requisiti di accesso del personale educativo

Il titolo di accesso per il personale educativo del Centro per bambini e genitori è quello previsto per il personale educativo del nido d'infanzia, di cui al punto 6. del paragrafo B.2..

D.2. SPAZIO GIOCO E DI ACCOGLIENZA

D.2.1. REQUISITI STRUTTURALI E CRITERI PER LA REALIZZAZIONE.

1. Ubicazione

Il servizio Spazio gioco e di accoglienza va preferibilmente collocato nella stessa struttura con altri servizi socio-educativi per la prima infanzia dei quali può anche utilizzare, in tempi diversi, gli stessi spazi.

2. Standards dimensionali delle strutture

Gli spazi, di norma, sono articolati in:

a) spazi destinati al gioco dei bambini suddivisi in zone diversamente connotate in relazione all'uso a cui sono destinate (manipolazione, gioco simbolico, etc.);
b) spazi destinati agli operatori;
c) servizi generali.

Lo spazio interno è, di norma, non inferiore ad una superficie utile netta di 8 mq per posto bambino.
I locali per l'igiene destinati ai bambini devono essere dimensionati secondo lo standard medio di una dotazione di sanitari non inferiore a uno ogni dieci bambini, adeguatamente attrezzati con riferimento alle diverse età.

D. 2.2. REQUISITI ORGANIZZATIVI E CRITERI PER IL FUNZIONAMENTO

1. Il dimensionamento

Ciascun servizio Spazio gioco e di accoglienza ha una ricettività che consente ai diversi utenti la piena partecipazione alle attività di gioco. La ricettività minima e massima del servizio è individuata sulla base del progetto educativo e non può comunque superare il limite massimo di 30 posti bambino.
L'unità organizzativa di base è rappresentata dal gruppo di riferimento che è, di norma, stabile nel tempo per garantire continuità e coerenza all'esperienza dei bambini. In base al progetto educativo il gruppo di riferimento è dimensionato in relazione all'età dei bambini e al tempo di permanenza degli stessi all'interno della struttura.
Nel servizio Spazio gioco e di accoglienza non si effettua il servizio di mensa e di riposo.

2. L'orario

L'orario di apertura del servizio Spazio gioco e di accoglienza va di norma da un minimo di tre ad un massimo di cinque ore giornaliere. Dentro l'orario stabilito è consentita una frequenza diversificata che non può comunque essere inferiore a due ore giornaliere e superiore a cinque ore giornaliere.

3. Il gruppo degli operatori e l'organizzazione interna

L'insieme degli educatori e degli addetti alle funzioni ausiliarie costituisce il gruppo degli operatori del servizio Spazio gioco e di accoglienza.
Tenuto conto delle specifiche caratteristiche del servizio e dell'età dei bambini, il rapporto numerico tra educatori e bambini è, di norma, pari a 9 bambini per ogni educatore.[17]
In presenza di bambini disabili tale rapporto può essere ridotto nella misura necessaria a garantirne la piena integrazione.

4. Il progetto educativo e la partecipazione delle famiglie

Il gruppo degli operatori, con un adeguato supporto tecnico psico-pedagogico, provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento del progetto educativo del servizio.
Per favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini iscritti alle scelte educative del servizio il progetto educativo deve prevedere i seguenti momenti di incontro:
a) colloqui individuali, da organizzare periodicamente nel corso del tempo;

[17] Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1856 del 6 agosto 2004 è stata tolta la parola "frequentanti" dopo le parole "pari a nove bambini" prevista dal testo previgente ai sensi della deliberazione n. 1891 del 1° agosto 2003.

b) riunioni coi genitori dei bambini appartenenti allo stesso gruppo di riferimento per un confronto sugli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo.

5. Requisiti di accesso del personale educativo

Il titolo di accesso per il personale educativo del servizio Spazio gioco e di accoglienza è quello previsto per il personale educativo del nido d'infanzia, di cui al punto 6. del paragrafo B.2..

D.3. SERVIZI SPERIMENTALI

1. Disposizioni generali

I Comuni che intendono attuare servizi sperimentali di cui all'articolo 5, comma 5, della legge provinciale n. 4 del 2002, verificano con il Servizio competente in materia di scuola materna la coerenza del relativo progetto con i principi desumibili dalle presenti direttive in materia di requisiti strumentali e organizzativi minimi.

APPENDICE

REQUISITI D'ACCESSO E TITOLI DI STUDIO DEL PERSONALE EDUCATIVO DEL NIDO D'INFANZIA E DEI SERVIZI INTEGRATIVI E DEL SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE-TAGESMUTTER VALEVOLI FINO AL 31 AGOSTO 2015

Si riportano i testi vigenti fino al 31 agosto 2015 rispettivamente dei punti B.2.6 e C.2.5 dell'allegato 2 in materia di requisiti d'accesso e relativi titoli di studio del personale educativo del sistema di servizi disciplinato dalle presenti disposizioni.

Punto B.2.6. Requisiti di accesso del personale educativo[18]

Il requisito di accesso per il personale educativo del nido d'infanzia è il diploma di scuola media superiore nei seguenti indirizzi:

a) diploma quinquennale rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico o titoli equipollenti
b) diploma quinquennale di tecnico di servizi sociali,
c) diploma quinquennale di assistente di comunità infantile
d) diploma quinquennale di dirigente di comunità
e) diploma quinquennale rilasciato dal liceo delle scienze sociali
f) diploma quinquennale rilasciato dal liceo sociale e della comunicazione

corredato da un corso di formazione professionale di almeno 1000 ore per il conseguimento dell'attestato di qualifica di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi o di altre qualifiche equipollenti. In provincia di Trento l'attestato di qualifica di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi viene rilasciato dalla struttura provinciale competente in materia.[19]

---

[18] Testo abrogato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1659 del 29 settembre 2014. Requisiti d'accesso e relativi titoli di studio del personale educativo del nido d'infanzia e dei servizi integrativi richiesti fino al 31 agosto 2015.

[19] Testo modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2713 del 17 ottobre 2003. Si precisa che le lettere e) e f), ossia il diploma quinquennale rilasciato dal liceo delle scienze sociali e quello rilasciato dal liceo sociale e della comunicazione, sono state inserite con deliberazione della Giunta provinciale n. 1856 del 6 agosto 2004. Il testo previgente, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1891 del 1° agosto 2003, è il seguente:

"Il titolo di accesso per il personale educativo del nido d'infanzia è il diploma di scuola media superiore nei seguenti indirizzi:

a) diploma quinquennale rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico o titoli equipollenti
b) diploma quinquennale di tecnico di servizi sociali,
c) diploma quinquennale di assistente di comunità infantile
d) diploma quinquennale di dirigente di comunità

corredato da un corso di formazione professionale di almeno 1000 ore che rilascia l'attestato di qualifica di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi o altre qualifiche equipollenti.

Fatti comunque salvi i titoli di accesso del personale già in servizio a tempo indeterminato al momento dell'approvazione della presente deliberazione e i successivi passaggi di detto personale da un soggetto gestore ad altro, in via transitoria, per tre anni dall'approvazione del presente provvedimento sono considerati validi oltre ai soli titoli di studio sopra individuati alle lettere a), b), c), e d), anche i seguenti:

a) diploma quadriennale di maturità magistrale rilasciato dall'istituto magistrale;
b) diploma di scuola magistrale di grado preparatorio;
c) diploma di operatore dei servizi sociali;

con esperienza professionale di durata almeno biennale maturata presso servizi educativi per l'infanzia 0-6 anni, pubblici o privati."

Diplomi di laurea negli ambiti psico-pedagogico e socio-educativo, anche non accompagnati da diplomi di scuola media superiore in indirizzi di cui al precedente capoverso, consentono la diretta ammissione all'esame per il conseguimento della qualifica professionale di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi. Detti diplomi di laurea verranno individuati con apposita deliberazione della Giunta provinciale, atta ad individuare il percorso formativo specifico richiesto per l'ammissione all'esame. Termini e modalità per lo svolgimento dell'esame per l'ottenimento della qualifica, adottati dall'amministrazione provinciale, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige.[20]

Sono fatti comunque salvi i titoli di accesso che al momento dell'approvazione della presente deliberazione costituiscono valido titolo per l'assunzione a tempo determinato o indeterminato negli asili nido comunali della provincia di Trento, purché congiunti ad esperienza professionale di durata almeno annuale, anche non consecutiva, maturata presso servizi educativi per l'infanzia 0 - 6 anni, pubblici o privati. Tali requisiti, titolo di accesso ed esperienza almeno annuale, devono essere posseduti alla data di approvazione del presente provvedimento.[21]

Costituisce ulteriore titolo di accesso la qualifica professionale di puericultrice conseguita in corsi di formazione professionale di almeno 800 ore, già conclusi o quantomeno avviati al momento dell'entrata in vigore delle presenti direttive, per l'ammissione ai quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado.[22] Costituisce altresì titolo di accesso, solo per coloro che siano in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, la qualifica professionale di puericultrice conseguita entro l'anno scolastico 2004/2005 a conclusione dei corsi attivati presso la Scuola Professionale per Puericultrici gestita dalla Provincia di Milano o presso la Casa Materna Asili Nido gestita agli Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano.[23]

---

[20] Paragrafo così modificato con deliberazione n. 1781 del 27 agosto 2012. Il testo previgente, inserito con deliberazione della Giunta provinciale n. 2204 del 29 agosto 2008, è il seguente:
"Diplomi di laurea in ambito socio-educativo, anche non accompagnati da diplomi di scuola media superiore in indirizzi di cui al precedente capoverso, consentono la diretta ammissione all'esame per l'ottenimento della qualifica professionale di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi. Detti diplomi devono contenere nel percorso formativo discipline psico-pedagogiche, sociologiche, della salute e benessere del bambino e metodologico-didattiche nonché tirocini o laboratori in servizi educativi rivolti a bambini in età da zero a tre anni comparabili, per natura e consistenza, alle discipline ed ai tirocini o laboratori propri del percorso formativo relativo al corso di formazione professionale di almeno 1000 ore di cui al precedente capoverso. Termini e modalità per lo svolgimento dell'esame per l'ottenimento della qualifica professionale, adottati dall'amministrazione provinciale, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige. In via transitoria e per il periodo massimo di diciotto mesi dall'entrata in vigore della modifica di cui al presente capoverso, coloro che sono in possesso di uno dei diplomi di laurea che consentono la diretta ammissione all'esame per l'ottenimento della qualifica professionale di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi hanno titolo all'inserimento, a domanda, nelle graduatorie per l'assunzione a tempo determinato di personale educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi. La permanenza di costoro nelle menzionate graduatorie è consentita fino alla prima sessione utile per sostenere l'esame per il conseguimento della qualifica professionale e subordinatamente al superamento dell'esame stesso"

[21] Il periodo "Tali requisiti…..", aggiunto con deliberazione della Giunta provinciale n. 424 del 27 febbraio 2004, evidenzia che i titoli d'accesso per la professione previsti al presente paragrafo devono essere posseduti e maturati alla data del 1°agosto 2003.

[22] Testo così modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2713 del 17 ottobre 2003.

[23] Periodo inserito con deliberazione della Giunta provinciale n. 1550 del 28 luglio 2006.

In caso di esaurimento della graduatoria appositamente formata per la sostituzione del personale educativo temporaneamente assente, e comunque in tutti i casi in cui deve essere garantita la regolarità del servizio e non risulti possibile reperire personale educativo in possesso dei requisiti richiesti, sarà possibile provvedere alla temporanea assunzione del personale educativo occorrente tra coloro che, in possesso di uno dei diplomi di cui alle sopra riportate lettere da a) ad f), abbiano fatto pervenire al soggetto gestore pertinente domanda di assunzione.[24]

E' introdotta la possibilità straordinaria di regolarizzare chi lavora nei servizi pubblici di nido d'infanza con il solo diploma di scuola superiore, così come previsto al precedente capoverso. A tale personale viene data l'opportunità di conseguire la qualifica professionale di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi a conclusione di un corso di formazione professionale specificatamente organizzato della durata massima di 300 ore, purchè lo stesso abbia maturato, negli ultimi 4 anni, una significativa esperienza professionale di almeno 22 mesi anche in maniera non continuativa, non computando periodi inferiori ai 3 mesi ovvero ai 90 giorni nei nidi d'infanzia di sistema, ovvero nei nidi aventi titolarità pubblica di cui alla legge provinciale12 marzo 2002, n. 4 e s.m.i.".[25]

Punto C.2.5. Requisiti di accesso del personale educativo[26]

Il requisito di accesso per il personale educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter è il diploma di scuola media inferiore corredato da un corso di formazione di almeno 800 ore di cui almeno 400 ore teoriche per il conseguimento dell'attestato di qualifica di operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter per la cui ammissione è necessario aver compiuto il ventunesimo anno di età. In provincia di Trento l'attestato di qualifica di operatore educativo di nido familiare-Servizio Tagesmutter viene rilasciato dal Servizio Addestramento e Formazione Professionale.[27]

Costituisce altresì idoneo requisito per l'accesso alla professione di operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter l'attestato di qualifica di puericultrice non utile ai fini dell'accesso alla professione di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi

[24] Periodo inserito con deliberazione della Giunta provinciale n. 2086 del 30 settembre 2005.

[25] Periodo inserito con deliberazione della Giunta provinciale n. 1781 del 27 agosto 2012.

[26] Testo abrogato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1659 del 29 settembre 2014. Requisiti d'accesso e relativi titoli di studio del personale educativo del nido familiare-servizio Tagesmutter richiesti fino al 31 agosto 2015.

[27] Testo modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2713 del 17 ottobre 2003.
Il testo previgente, ai sensi della deliberazione n. 1891 della Giunta provinciale del 1° agosto 2003, è il seguente:
"Il requisito di accesso alla professione di operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter è l diploma di scuola media inferiore corredato da un corso di formazione di almeno 800 ore di cui almeno 400 teoriche che rilascia un attestato di qualifica di operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter per la cui ammissione è necessario aver compiuto il ventunesimo anno di età.
In fase di prima applicazione, fino a un anno dall'entrata in vigore delle presenti direttive, l'attestato di qualifica di cui sopra può essere sostituito da una certificazione rilasciata dall'/gli ente/i gestore/i di nidi familiari-servizi Tagesmutter a cui il personale operatore educativo è od è stato collegato, in cui risulti che al momento dell'entrata in vigore delle presenti direttive tale personale sia in possesso di un'esperienza almeno annuale in un nido familiare-servizio Tagesmutter."
Sempre in fase di prima applicazione potranno essere altresì considerati, in termini di credito formativo, eventuali specifici corsi di formazione per operatori educativi di nido familiare-servizio Tagesmutter o per educatori assistenti all'infanzia, organizzati o sostenuti da Provincia, Comuni o Comprensori, purchè avviati alla data in vigore delle presenti direttive."

conseguito in esito a corsi già conclusi o quantomeno avviati al momento dell'entrata in vigore delle presenti direttive.[28]

In fase di prima applicazione l'attestato di qualifica di cui sopra può essere sostituito da una certificazione rilasciata dall'/gli ente/i gestore/i di nidi familiari-servizio Tagesmutter a cui il personale operatore educativo è od è stato collegato, in cui risulti che al momento dell'entrata in vigore delle presenti direttive tale personale sia in possesso di un'esperienza almeno annuale in un nido familiare-servizio Tagesmutter.[29]

Sempre in fase di prima applicazione, in luogo dell'attestato di qualifica di cui sopra potranno essere altresì considerati eventuali specifici corsi di formazione per operatore di nido familiare, o di Tagesmutter o per operatori assistenti all'infanzia, avviati prima dell'entrata in vigore delle presenti direttive, purché organizzati o a qualsiasi titolo sostenuti da Provincia, Comuni o Comprensori ed a condizione che tale sostegno risulti debitamente documentato.[30]

[28] Paragrafo inserito e in vigore con deliberazione n. 1550 del 28 luglio 2006.
[29] Testo così modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2713 del 17 ottobre 2003.
[30] Testo così modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2713 del 17 ottobre 2003.